

GRADUATORIE PERMANENTI AA. SS. 2004/2005 E 2005/2006:

CHIARIMENTI MINISTERIALI

di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 13 maggio 2004

PREMESSA

In data 10.5.2004, ad appena 11 giorni dalla scadenza delle domande, prevista per il giorno 21 maggio, il MIUR, con la nota prot. 691/Uff. VI, firmata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Cosentino, ha inteso fare chiarezza in merito alla valutabilità dei titoli di cui alla tabella di valutazione allegata al D.L. n. 97 del 7.4.2004 (all. 2 al D.D. del 21.4.2004) e alla compilazione dei modelli di domanda, in particolare del modello 1 sezione G, annessi al citato Decreto Dirigenziale. I chiarimenti hanno anche la finalità di fornire utili elementi ai CSA per un'omogenea valutazione su tutto il territorio nazionale.

PRECISAZIONI SUL TITOLO DI ACCESSO SSIS PER GRADUATORIE DI III FASCIA. TABELLA ALLEGATA 2 PUNTO A4.

Si precisa quanto già indicato nella tabella di valutazione al punto A. 4)

I 30 punti spettano per l'abilitazione conseguita presso le SSIS a seguito di un corso biennale e per una sola abilitazione nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite con la frequenza di un unico corso biennale.

Ulteriori 30 punti spettano unicamente per altra abilitazione conseguita presso SSIS a seguito di altro corso biennale che non abbia alcun periodo coincidente con il biennio che ha dato luogo alla valutazione dei primi 30 punti.

Per abilitazioni conseguite presso SSIS con un corso annuale, non spettano i trenta punti ma spetta la valutazione dei servizi d'insegnamento eventualmente prestati nei periodi di durata del corso.

SERVIZI D'INSEGNAMENTO CONTEMPORANEI.

Si precisa quanto già indicato nella tabella di valutazione al punto B 3) lettera b).

Sono valutati in contemporanea i servizi afferenti a due graduatorie di I e/o II fascia ovvero di I e/o II fascia e a graduatoria di III fascia. (questo chiarimento era stato da noi anticipato nel Vademecum, cfr. A.P. Cossu L. Tassella "Vademecum per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti" pag. 10).

E' valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'aspirante, il servizio prestato nello stesso anno scolastico in due insegnamenti o classi di concorso afferenti a graduatorie di III fascia, qualora si tratti di periodi sovrapposti relativi a due o più contratti di lavoro distinti.

Il chiarimento ministeriale non vieta la possibilità di spezzare all'interno dell'anno scolastico il servizio coincidente al fine di farlo valutare per due insegnamenti o classi di concorso. Ad esempio, un docente che nell'anno scolastico 2002/2003 abbia un servizio in contemporanea dall'1.9.2002 al 30.6.2003 svolto per n. 9h d'insegnamento per la classe A050 e per n. 9h d'insegnamento per la classe A051, potrebbe, se maggiormente interessato alla classe A050, chiedere la valutazione del servizio per la classe A050 dall'1.9.2002 al 13.2.2003 (166gg.) per complessivi 12 punti e la valutazione del servizio per la classe A051 dal 14.2.2003 al

14.5.2003 (90 gg) e dal 15.5.2003 al 30.6.2003 (47gg.) per complessivi 5 punti. Ovviamente nel caso fosse più interessato alla classe A051, dovrebbe fare l'inverso. Tale possibilità è suffragata dall'ulteriore precisazione che il limite dei 12 punti è posto con esclusivo riferimento alla singola graduatoria, quindi nulla vieta al docente di cui all'esempio di cumulare nello stesso anno scolastico 12 punti per la classe A050 e 5 punti per la classe A051 o viceversa.

COMPILAZIONE DELLA SEZIONE G DEL MODELLO 1 PER I SERVIZI PREGRESSI.

Si precisa come dichiarare i servizi pregressi d'insegnamento nella sezione G2 del modello 2.

La sezione G2 del modello 1 (pag. 8/11) deve essere obbligatoriamente compilata, per i servizi prestati anteriormente al 17.5.2003, (data di termine per la presentazione della domanda relativa all'a.s. 2003/2004), per le graduatorie interessate alle seguenti situazioni:

1. servizi contemporanei;
2. servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle sole scuole elementari di montagna;
3. servizi pregressi non dichiarati;
4. servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge.

I servizi indicati ai punti 1,2,3,4 vanno dichiarati invece nella sezione G1 del modello 1 (pag. 7/11), se prestati dopo il 17.5.2003.

In tutti i casi sopraelencati il candidato deve dichiarare ex novo tutti i servizi di insegnamento prestati e già valutati, tenendo conto di quanto precisato nell'Avvertenza al Modello 1 di domanda e della prescrizione di cui alla nota 28 dello stesso modello 1, di seguito riportata in corsivo tra parentesi (*suddividere i periodi indicando periodi che non siano a cavallo fra le seguenti date: 22.6.2000, 21.3.2002, 17.5.2003, date di termine per la presentazione delle domande relative agli aa.ss. 2000/2001,2002/2003 e 2003/2004*).

Sulla corretta compilazione della sezione G si veda anche la scheda: Libero Tassella " Corretta compilazione della sezione G Modello 1 su www.gildanapoli.it

LIMITE DEI 12 PUNTI DI CUI AL PUNTO B. 1)

Il limite dei 12 punti, come già accennato, fatte salve le eventuali supervalutazioni previste per i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle sole scuole elementari di montagna e la valutazione del servizio militare, è posto con esclusivo riferimento alla singola graduatoria.

SERVIZI D'INSEGNAMENTO PRESTATI CON CONTRATTO D'OPERA O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

Come già illustrato nel nostro Vademecum (pag. 9) tali servizi sono valutabili. Se il servizio è stato attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato nel contratto.

Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, *il servizio può essere autocertificato e valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione.*

ALTRI TITOLI (LETTERA C, TABELLA DI VALUTAZIONE, ALL. 2)

Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni conseguite con un unico esame per ambiti disciplinari o classi affini afferenti ad altre graduatorie, è attribuito un solo punto.

Ad esempio, per la graduatoria A037 è attribuito un solo punto per le abilitazioni conseguite con un unico esame, per le classi A043 e A050 a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999.

E' stato altresì precisato, in contrasto rispetto a quanto da noi in precedenza indicato nel citato Vademecum (cfr. pagg. 12 e 13), che, ove la valutazione riguardi una delle graduatorie relative ad una delle classi di concorso comprese nell'ambito, non è attribuito alcun punteggio. Ad esempio: per la graduatoria A050 non è attribuito alcun punteggio per l'abilitazione conseguita con un unico esame per la classe A043 a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999; analogamente per la graduatoria A043 non è attribuito alcun punteggio per l'abilitazione conseguita con un unico esame per la classe A050 a seguito di concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999.

Il diploma di abilitazione SSIS e quello di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili non sono valutabili con punti 3, ai sensi del punto C11 della tabella di valutazione, in quanto l'uno deve essere valutato al punto C3 e l'altro è titolo di accesso alle attività di sostegno.

La laurea in scienze motorie, equiparata per legge al diploma ISEF non è valutabile come altro titolo, ai sensi del punto C2 della tabella di valutazione, rispetto al diploma citato.

Si valuta un solo dottorato di ricerca. Sono valutati 12 punti i titoli di specializzazione universitari equiparati per legge al dottorato di ricerca.

Ai sensi dei punti C2 (titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria), C6 (dottorato di ricerca) e C11 (diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento di durata annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria) della tabella di valutazione, sono valutati anche i titoli rilasciati nei paesi U.E. A tal fine il titolo deve essere debitamente tradotto e corredato dalla dichiarazione di valore in loco della competente autorità diplomatica italiana che ne attesti validità e durata.

PRECISAZIONI SU PREDISPOSIZIONE ELENCO SOSTEGNO E DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE.

Ai fini della predisposizione dell'elenco del sostegno nella scuola media, le graduatorie di I e II fascia dello strumento musicale, in considerazione della particolarità della classe di concorso in questione, istituita ai sensi della legge 3.5.1999 n. 124, vanno considerate corrispondenti rispettivamente, alla II e alla III fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi di concorso.

Nel modello 1, sez. F, in particolare sub 3, l'indicazione, che prevede che il personale deve ridichiarare tutti i titoli già valutati, non deve essere presa in considerazione; si ricorda che la sezione F riguarda solo il personale incluso nelle graduatorie di III fascia e i docenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti o nella I o nella II fascia, per tale categoria non è prevista una III fascia.